

ACCORDO SU REGOLARITA' CONTRATTUALE E CONTRIBUTIVA

a) Sono tenute all'adesione alla bilateralità tutte le imprese, artigiane e non artigiane, che applicano i CCNL dell'Artigianato, versando per tutti i lavoratori dichiarati con il modello UNIEMENS.

b) Possono aderire alla Bilateralità le imprese artigiane e non artigiane se associate alle AA.AA che applicano contratti diversi dall'artigianato attraverso un accordo aziendale sottoscritto dalle Parti, versando per tutti i lavoratori dichiarati con il modello UNIEMENS (Accordo Interconfederale Regionale del 6 luglio 2012)

Occorre distinguere tra

1. "Regolarità Contrattuale",
2. "Regolarità contributiva ai fini delle prestazioni di Fondo Sostegno al reddito per crisi",
3. "Regolarità contributiva ai fini delle prestazioni di Fondo Sostegno al reddito - prestazioni regionali"

1) Per quel che riguarda la "**Regolarità contrattuale**" EBER effettuerà i controlli a partire dal 1° gennaio 2011 coerentemente con quanto contenuto nell'Accordo Nazionale del 23 dicembre 2010 che al punto 7) recita: " La nuova bilateralità entra definitivamente a regime dal 1° gennaio 2011" e al punto 1) " In relazione a quanto stabilito dalle intese fra le parti in materia di bilateralità e contrattualizzazione del diritto dei lavoratori alle relative prestazioni, tutte le imprese artigiane e non artigiane che rientrano nella sfera di applicazione dei CCNL dell'artigianato sono tenute ad aderire alla bilateralità attraverso versamenti effettuati esclusivamente tramite modello F24 utilizzando la specifica causale EBNA".

Si verificheranno, quindi, la continuità dei versamenti a far data dall'1/01/2011 e la coerenza dei versamenti mensili con il numero di dipendenti dichiarati così come previsto dagli accordi vigenti.


In caso di vuoti nei mesi o di incoerenze tra quanto versato e il numero dei dipendenti si invia una lettera all'impresa, indicando quanto verificato e chiedendo chiarimenti.

Se al termine dell'interlocuzione con l'impresa si chiarisce e si sana la situazione l'azienda viene definita " regolare"; se la situazione non si chiarisce si passa il nominativo alle Parti Sociali per una verifica ulteriore.

2) Per quel che riguarda la "**Regolarità contributiva ai fini delle prestazioni di Fondo Sostegno al reddito per crisi**", l'impresa dovrà essere in regola con il versamento dei contributi per tutti i dipendenti. EBER verificherà il riscontro di almeno 12 versamenti mensili continuativi effettuati nel periodo immediatamente antecedente la richiesta di prestazione, escludendo dal computo i periodi di scostamento tra pagamento con F24, competenza mensile e trasferimento delle risorse da EBNA a EBER.

EBER inoltre effettuerà la verifica sulla regolarità contrattuale dal 1/01/2011 attivando le procedure sopra previste.

d.e.



Nel caso in cui l'impresa abbia interrotto i versamenti mensili, deve regolarizzare la propria posizione con il versamento dei mesi mancanti tramite modello F 24 (punto 7 Accordo Nazionale del 23 dicembre 2010) entro l'avvio della sospensione.

3) Per quel che riguarda la "Regolarità contributiva ai fini delle prestazioni di Fondo Sostegno al reddito - prestazioni regionali" l'impresa può accedere alle prestazioni se è in regola con i versamenti dell'anno in corso e con i versamenti dei precedenti 5 anni.

Nel caso in cui l'impresa dal 2011 abbia interrotto i versamenti mensili, deve regolarizzare la propria posizione con il versamento dei mesi mancanti tramite modello F 24; nel caso manchino annualità precedenti deve regolarizzare con il versamento tramite bonifico bancario delle annualità mancanti; se nel 2010 ha versato con F24 da luglio deve completare il versamento con la quota mancante rispetto a quanto dovuto per l'anno.

Resta valido quanto definito dai precedenti accordi in materia di regolamentazione relativa alle nuove imprese con dipendenti.

Entro il 31/12/2013 le parti effettueranno una verifica del presente accordo

CNA - Fabrizia Forni



CONFARTIGIANATO - Barbara Maccato



CASARTIGIANI - Carolina Rolleri

Rolleri Carol

CLAAI - Renato Rimondini



Bologna, 9 aprile 2013

CGIL - Annalisa Quagliani


Annalisa Quagliani
Antonio Mattioli

CISL - Nicola Bagnoli *per la CISL*

Ciro Donnarumma

UIL - Gianfranco Martelli





Bozza di comunicazione alle imprese

Alle imprese aderenti al
Sistema Bilateralità Artigiana

Avendo riscontrato, per quanto emerge dalle ns. banche dati, anomalie e carenze nella contribuzione dovuta per l'anno .../ gli anni..., ed in particolare:

.....
con questa comunicazione si rammentano le regole per la adesione al Sistema e gli obblighi assunti per acquisire i relativi diritti.

1. La quota è mensile, pari a € 10,42 per ogni dipendente dichiarato con il modello UNIEMENS nel periodo (50% per i part-time fino a 20 ore settimanali);
2. Va versata tramite il Mod. F24 predisposto dalla Agenzia delle Entrate, alla sezione Inps con causale EBNA con le medesime modalità e nei medesimi tempi previsti per il versamento di contribuzioni previdenziali e ritenute fiscali;
3. Le imprese sono tenute a versare tutte le quote mensili dovute nell'anno.

Si rimarca che il mancato rispetto di quanto sopra ricordato, implica una violazione agli obblighi contrattuali se non sono stati riconosciuti, in alternativa, € 25 mensili per 13 mensilità ad ogni dipendente.

Gli eventuali periodi in cui l'impresa ha versato € 25,00 ai lavoratori sono considerati utili al riconoscimento della regolarità contrattuale, ma non utili ai fini delle prestazioni EBER previste dai regolamenti.

La invitiamo pertanto a verificare la sua posizione, a sanare le irregolarità riscontrate e a dare prova dell'intervenuta regolarizzazione entro

La informiamo, infine, che la regolarità contributiva alla bilateralità è data dalla continuità dei versamenti, in quanto dovuti, a partire dal 1 gennaio 2011 in attuazione degli Accordi Interconfederali e dalle disposizioni contrattuali.

In attesa di cortese riscontro si porgono Distinti Saluti
EBER

R.E.

RR

